



*ISTITUTO COMPRENSIVO "IPPOLITO NIEVO"  
Viale Libertà, n. 30 - 30027 San Donà di Piave (VE)  
Tel. 0421330760 -1 - Fax 0421333918  
C.F. 84003860271 COD. VEIC809006*

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **1-Premessa**

Il regolamento di disciplina e i provvedimenti che ne conseguono hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.

Le sanzioni sono temporanee, tempestive e proporzionate alla gravità delle infrazioni, finalizzate, per quanto possibile, al ripristino di rapporti corretti fra le persone e alla riparazione del danno.

Allo studente potrà essere offerta l'opportunità di convertire la sanzione in attività socialmente utili svolte all'interno della comunità scolastica.

Lo studente non verrà mai sottoposto a sanzione disciplinare, senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni e la sanzione non sarà mai aggravata per aver espresso liberamente osservazioni anche critiche, ma non lesive dell'altrui dignità.

Nel caso di sospensione, prima dell'attuazione del provvedimento deve essere già stata predisposta l'informativa ai genitori sulle motivazioni e conseguenti decisioni del Consiglio di classe (che viene inteso come organo collegiale competente nella deliberazione di tale tipo di sanzione).

### **2-Responsabilità**

La responsabilità disciplinare è personale, non sono quindi consentite sanzioni collettive e provvedimenti "a campione".

Nessuna sanzione disciplinare, connessa con il comportamento, può influire sulla valutazione del profitto.

### **3-Indicazioni generali**

Nella valutazione del gesto e della sanzione si terrà sempre in considerazione:

1. La situazione dell'alunno, con riferimento alle circostanze attenuanti (limiti o difficoltà personali, abitudini pregresse, provocazioni subite, contesti facilitanti l'infrazione, la non intenzionalità dei danni provocati);
2. Il fatto che la mancanza si verifichi una volta o sia ripetuta. Anche in quest'ultimo caso si valuterà se sia in atto da parte dello studente un processo di miglioramento del suo comportamento;
3. L'atteggiamento più o meno leale da parte dell'alunno nel riconoscere la sua mancanza e la disponibilità dimostrata nel rimediare alle conseguenze provocate. Quando le infrazioni sono riscontrate da persone diverse dagli insegnanti di classe, esse provvedono ad informare il docente coordinatore.

### **4-Organi competenti**

1. A seguito delle recenti modifiche normative, la competenza ad irrogare sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, nel caso di mancanze disciplinari non gravi, vengono attribuite dal Consiglio d'Istituto:

- al Dirigente Scolastico
  - al Coordinatore di classe
  - al singolo docente che sta svolgendo l'attività.
2. Il Consiglio di classe adotta le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni.
  3. Il Consiglio d'Istituto adotta sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni, ivi compreso quello fino al termine delle lezioni o con la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame conclusivo del corso di studio.
  4. Sanzioni relative a mancanze commesse durante gli esami sono inflitte dalla Commissione d'esame.

### **5-Mancanze disciplinari non gravi**

Facendo sempre riferimento ai doveri dello studente, si individuano, come segue, i comportamenti che attestano mancanza disciplinare non grave;

1. le assenze ed i ritardi ingiustificati;
2. il non portare a scuola il materiale didattico necessario;
3. la negligenza, il rifiuto di eseguire consegne di lavoro in classe;
4. i comportamenti di disturbo durante la lezione;
5. la disobbedienza all'autorità correttamente esercitata dagli operatori scolastici;
6. la mancata trasmissione di comunicazione fra scuola e famiglia;

### **6-Infrazioni disciplinari gravi**

Sono ritenute infrazioni gravi:

1. il danneggiamento o l'appropriazione indebita delle cose degli altri;
2. le violenze verbali o fisiche;
3. l'uso di parole o gesti offensivi o lesivi nei confronti di compagni o del personale scolastico;
4. la violazione consapevole delle norme igieniche e di sicurezza;
5. il danneggiamento intenzionale o per trascuratezza degli ambienti o del patrimonio della scuola;
6. l'uso "improprio" del cellulare;
7. reiterazione mancanze disciplinari non gravi.

### **7-Infrazioni disciplinari molto gravi**

Sono infrazioni molto gravi:

1. procurare intenzionalmente danni fisici consistenti;
2. umiliare pesantemente le persone, facendo riferimento alle loro dignità, nazionalità e al ruolo che ciascuno riveste nella comunità scolastica;
3. danneggiare il patrimonio scolastico, al punto da compromettere l'attività didattica;
4. la riproduzione e la diffusione di audio, immagini e filmati non consentiti con il cellulare;
5. comportamenti che provochino concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
6. reiterazione di sanzioni disciplinari gravi.

### **8-Sanzioni per mancanze disciplinari non gravi**

Le sanzioni disciplinari che il Dirigente, il Coordinatore, i singoli docenti potranno irrogare sono le seguenti:

- a. l'ammonizione orale, volta ad ottenere dallo studente il riconoscimento della sua mancanza e a

- scoraggiarne la ripetizione, accompagnata, per quanto possibile, dalla richiesta di riparazione dei danni provocati e di ricomposizione dei rapporti compromessi;
- b. la comunicazione verbale o scritta ai genitori delle mancanze commesse;
  - c. l'annotazione sul registro di classe e la comunicazione scritta attraverso il libretto personale, dell'ammonizione e/o dei comportamenti riparatori imposti;
  - d. il temporaneo allontanamento dell'alunno da specifiche attività in corso, allo scopo anche di ripristinare le condizioni per il normale svolgimento delle attività (in nessun caso l'alunno sarà allontanato dal gruppo senza provvederne alla vigilanza).

### **9-Sanzioni per infrazioni disciplinari gravi**

Le sanzioni disciplinari gravi che il Consiglio di classe potrà irrogare sono le seguenti:

- a. la comunicazione e la convocazione dei genitori tramite lettera;
- b. la sospensione più o meno prolungata, fino ad un massimo di 15 giorni, dalle lezioni o dalle attività;
- c. l'esclusione dalla partecipazione ad un'uscita o ad un viaggio d'istruzione.

In caso di sospensione prolungata oltre ai tre giorni, è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare un'efficace ripresa del percorso di apprendimento senza ulteriori penalizzazioni per lo studente;

### **10-Sanzioni per infrazioni disciplinari molto gravi**

Le sanzioni disciplinari molto gravi che il Consiglio di Istituto potrà irrogare sono le seguenti:

1. sospensione oltre i 15 giorni;
2. allontanamento fino al termine delle lezioni;
3. esclusione dallo scrutinio finale;
4. non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

### **11-Organo di Garanzia interno alla scuola**

La Commissione Interna di Garanzia è l'organo competente a decidere anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente regolamento. E' presieduto dal Dirigente Scolastico, ne fanno parte come membri effettivi un docente designato dal Consiglio d'Istituto e due rappresentanti dei genitori eletti dagli stessi. Allo stesso modo si provvederà alla nomina di un docente e di due genitori supplenti. Tale organo rimane in carica tre anni con possibilità di surroga di ciascun membro eletto.

### **12-Ricorso avverso i provvedimenti disciplinari**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia opera sentite le parti in controversia e alle sue decisioni non partecipano quei membri che in un determinato caso risultino parti interessate. Ai ricorsi presentati dà risposta scritta e motivata entro 10 giorni. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

### **13-Impugnazione al Direttore dell'Ufficio Scolastico e all'Organo di Garanzia**

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R.249/98) viene specificatamente attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire materia di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione, sia nell'emanazione del regolamento d'Istituto.

La decisione del Direttore dell'U.S.R. è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, il quale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte da chi presenta il reclamo o dall'Amministrazione.

Entro trenta giorni l'Organo Regionale esprimerà il proprio parere. Se entro tale termine non avesse comunicato il suo parere, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale potrà decidere in maniera indipendente.

**Il seguente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto del 28.01.2009**